



Comune di Castel Gabbiano

Provincia di Cremona

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D.LGS. N. 117/2017

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno DUEMILAVENTICINQUE nella sede municipale del Comune di Castel Gabbiano

TRA

L'Amministrazione comunale di Castel Gabbiano con sede in Castel Gabbiano, via A. Vimercati San Severino n.2 - C.F. 00307010199 - di seguito indicata come "Comune", nella persona del Sig. Giorgio Sonzogni, nato a Castel Gabbiano (CR) il 20.02.1957, nella sua qualità di Sindaco *pro tempore* di questo Comune, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto

E

L'Associazione senza scopo di lucro denominata _____ - C.F.: _____ associazione regolarmente iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di seguito indicata come la "Associazione", con sede in _____, via _____ C.A.P. _____, nella persona del legale rappresentante legale Sig. _____, nato a _____ C.F.: _____ residente in _____ via _____, presidente della predetta Associazione.

Premesso che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che *"i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali"*;
- il "Codice del Terzo settore" approvato con D.lgs. n. 117/2017, riconosce *"il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo"*, ne promuove *"lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia"*, e

ne favorisce *“l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”* (articolo 2 del d.lgs. 117/2017); -

- il Codice del Terzo settore definisce *“volontario”* la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, *“mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione”* (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);

- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;

- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;

- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

Premesso, inoltre, che:

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale *“convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”*;

- l'art. 5 del D.lgs. 117/2017 prevede che gli enti del Terzo Settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale;

- il predetto art. 5, comma 1 colloca rispettivamente, tra le attività di interesse generale proprie degli Enti del Terzo settore quelle relative a:

“a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione in base all'art. 56, rubricato "Convenzioni" sono:

- I soggetti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs.36/2023 e non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori cause di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione alla data della compilazione e sottoscrizione della relativa dichiarazione sostitutiva;
- iscrizione da almeno sei mesi al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore);
- il possesso di requisiti di moralità professionale;
- assenza di pendenze amministrative o di situazioni debitorie nei confronti del Comune (salvo richiesta di rateizzazione regolarmente accolta dall'Ente e puntualmente rispettata dal soggetto in questione);
- il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

Dato atto che:

- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "*mediante procedure comparative riservate alle medesime*" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

**TUTTO CIO' PREMESSO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E
SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Articolo 1

Finalità

1. Il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione per le seguenti finalità:

- tutela delle fasce più deboli della cittadinanza, per sostenere la loro capacità di autonomia all'esterno della propria abitazione, cercando di facilitare i rapporti interpersonali e la partecipazione alla vita sociale dei cittadini residenti che non trovano risposta al loro problema di mobilità nei servizi pubblici o nell'aiuto privato, e sono perciò a rischio di esclusione ed isolamento.
- miglior cura e gestione di taluni spazi di proprietà comunale, al fine della loro piena valorizzazione e manutenzione.

Art. 2

Oggetto

1. In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione in favore di terzi, dettagliatamente descritta al successivo comma.

2. Il Comune affida all'Associazione lo svolgimento delle attività di seguito specificate:

- attività di trasporto sociale e accompagnamento di persone con disabilità; il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione denominata _____, iscritta nell'apposito registro, e quindi affida alla stessa il servizio di trasporto sociale in quanto attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Dlgs n. 117/2017, come di seguito organizzato:

a) trasporto e accompagnamento, mediante i propri volontari associati, di cittadini residenti nel Comune di Castel Gabbiano, disabili o anziani, adulti e minori in temporanea o permanente condizione di difficoltà per visite mediche o specialistiche, esami clinici, cicli di cure legate alla patologia, trattamenti riabilitativi, ecc, verso strutture sanitarie, assistenziali, riabilitative, pubbliche o convenzionate nell'ambito territoriale di Castel Gabbiano, dei Comuni limitrofi e degli ospedali del territorio a supporto del singolo e della famiglia, laddove costoro siano impossibilitati a provvedervi in modo autonomo;

b) trasporto e accompagnamento, mediante i propri volontari associati, in andata e ritorno, di minori disabili per l'assolvimento dell'obbligo scolastico dal domicilio alla sede della scuola e viceversa;

c) trasporto finalizzato a consentire a persone in situazioni di fragilità - prive di una rete familiare di supporto o in condizioni di disagio – l'espletamento di piccole commesse quali acquisti, visite al cimitero, riscossione pensioni, acquisto farmaci limitatamente al solo territorio comunale ecc. laddove costoro siano impossibilitati a provvedervi in modo autonomo;

- Apertura e chiusura (nei giorni e all'orario indicati dall'Amministrazione), custodia e pulizia della piazzola adibita a centro raccolte differenziate dei rifiuti, in supporto al personale comunale adibito;
- Manutenzione del verde a richiesta dell'Amministrazione;

- Collaborazione con il Comune per la gestione dei servizi e delle attività comunali rivolte alla collettività, in funzione di supporto al personale comunale.
3. L'Associazione, nel rispetto della normativa vigente in tema di volontariato – in particolare del D. lgs. 117/2017 – nonché degli obiettivi e delle disposizioni impartiti dall'Amministrazione Comunale, provvede allo svolgimento delle sopra individuate attività.

Art. 3

Modalità di svolgimento delle attività

1. Le modalità di svolgimento delle attività individuate nell'art. 2 della presente Convenzione dovranno essere preventivamente concordate con i competenti uffici del Comune.
2. Le parti convengono che le sopra individuate attività potranno essere ulteriormente specificate e dettagliate nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, sulla base delle eventuali necessità sopravvenute e delle indicazioni espresse dai competenti organi comunali. In tale caso saranno conclusi patti integrativi della presente Convenzione.

Art. 4

Esecuzione delle attività

1. L'Associazione, per l'esecuzione delle attività individuate nell'Art 2 della presente Convenzione, mette a disposizione un numero di volontari – i cui nomi saranno segnalati all'Amministrazione - adeguato in rapporto alle attività svolte.
2. Il Comune fornirà all'Associazione le dotazioni, i macchinari e i materiali necessari per lo svolgimento delle attività previste dall'Art. 2 della citata Convenzione.

Art. 5

Obblighi del Comune

1. Il Comune si impegna a:
 - Fornire ogni tempestiva informazione utile per l'espletamento delle attività individuate nell'art. 2 della presente Convenzione;
 - Identificare le modalità di coordinamento dell'attività dei volontari con quella istituzionale degli operatori comunali;
 - Fornire, attraverso la struttura comunale competente, i supporti tecnici, operativi, organizzativi e strumentali necessari per l'espletamento delle attività concordate, in particolare per i servizi che necessitano di coordinamento e di omogeneità delle prestazioni;
 - Mettere a disposizione dell'Associazione il mezzo di trasporto attrezzato per la disabilità necessario per l'effettuazione del trasporto sociale, subordinato a previa valutazione dell'Assistente sociale, coperto da adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile auto, secondo le normative vigenti in materia. Il Comune si riserva di prevedere quote di compartecipazione da parte degli utenti a sostegno delle spese sostenute per l'espletamento del servizio espletato.

- Controllare e verificare periodicamente l'efficienza, l'efficacia, la quantità e la qualità del servizio prestato dall'Associazione attraverso incontri/relazioni e richieste, all'Associazione, di informazioni riguardanti i risultati delle prestazioni.

Art. 6

Obblighi dell'Associazione

1. L'Associazione si impegna, oltre al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione a garantire:
 - L'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità, per il tempo concordato, le attività in oggetto della Convenzione, fatta salva la facoltà di recedere in ogni momento secondo le modalità enunciate nel successivo art. 10;
 - Il rispetto della libertà e della dignità personale e sociale dell'utente, delle sue convinzioni religiose e opinioni politiche;
 - La competenza specifica per le attività oggetto della presente Convenzione;
 - L'osservanza del programma di servizio e delle modalità di coordinamento con gli operatori comunali stabiliti dal Comune;
 - Il rispetto degli scopi e delle metodologie indicate dai competenti organi comunali;
 - La tempestiva informazione in merito a ogni variazione e notizia utile alla corretta gestione del servizio;
 - La trasmissione dell'elenco dei nominativi dei volontari impiegati nelle attività oggetto di convenzione con gli eventuali aggiornamenti in caso di variazioni, tenendo conto dei casi di forza maggiore;
 - La stipula di apposita polizza assicurativa, per i volontari che prestano la loro opera, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività convenzionate, nonché per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno generato dallo svolgimento delle suddette attività, tenendo indenne il Comune da qualunque responsabilità per danno o incidente, anche *in itinere*, che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività in parola. L'adempimento degli oneri assicurativi è comprovato mediante presentazione della relativa quietanza di premio.
 - In relazione al trasporto sociale, dovrà essere assicurata la presenza di un accompagnatore (familiare o parente del paziente o altra persona di fiducia individuata con relativa delega autenticata) come ausilio per gli spostamenti e per l'espletamento delle necessarie pratiche burocratiche. In assenza della disponibilità alla presenza del familiare (o parente) al trasporto, l'Associazione potrà non effettuare il richiesto trasporto. L'autista dovrà essere munito dell'idonea autorizzazione di guida in ottemperanza a quanto stabilito dalle vigenti leggi. L'accompagnatore (se previsto) o l'autista curerà con particolare attenzione la tutela dei trasportati durante il percorso, la salita e la discesa degli stessi. L'Associazione si doterà di supporti telefonici e/o informatici per garantire la reperibilità degli operatori volontari durante l'attività di trasporto;
 - qualsiasi forma di promozione e pubblicizzazione dell'attività svolta verrà concertata con l'Amministrazione Comunale.

- In relazione alla piazzola adibita a centro raccolte differenziate dei rifiuti, dovrà esserne assicurata l'apertura e la chiusura negli orari e nei giorni concordati con l'Amministrazione comunale, la custodia e la pulizia.

Art. 7

Responsabilità

1. L'Associazione opera mediante la propria struttura locale.
2. Responsabili diretti della gestione del servizio sono, in rappresentanza del Comune, il Sig. Giorgio Arch. Sonzogni e, in rappresentanza dell'Associazione, il Presidente Sig. _____;
3. I responsabili della gestione vigilano, reciprocamente, sullo svolgimento delle rispettive attività avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche del settore.
4. L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio. A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da _____ – Agenzia di _____, numero _____ in data _____, scadenza _____. Gli oneri della suddetta polizza, relativamente ai servizi espletati a favore del Comune e limitatamente ai volontari coinvolti, sono interamente a carico del Comune (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio.

Art. 8

Rimborso delle spese

1. In conformità a quanto previsto dall'Art. 56, comma 2 del D. Lgs. 117/2017, a norma del quale *“Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate”*, per sostenere l'Associazione nella realizzazione dei propri fini istituzionali in relazione alle attività di cui all'art. 2, il Comune riconosce il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, fino ad un tetto massimo di complessivi € 500,00 annui per la copertura assicurativa di cui all'art. 7.
2. Il prospetto riepilogativo delle spese di cui si richiede il rimborso, con allegata documentazione giustificativa delle spese sostenute, dovrà essere firmato dal legale rappresentante dell'Associazione;
3. Le parti danno atto che i rimborsi spese spettanti all'Associazione esulano dal campo di applicazione dell'IVA.

Art. 9

Durata

1. La presente convenzione, ha validità per anni TRE a far data di sottoscrizione, rinnovabile per una ulteriore annualità alle medesime condizioni e previo accordo tra le parti e previa verifica del buon livello delle prestazioni rese e dei relativi impegni finanziari.

Art.10

Risoluzione del rapporto

1. È attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dalla presente Convenzione dandone preavviso all'altra nel termine di almeno due mesi, con raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. Nel caso in cui il Comune accerti, a mezzo di apposita relazione da parte dei competenti organi comunali, che i servizi convenzionati non sono forniti in conformità a quanto concordato ovvero non sono eseguiti con la dovuta diligenza, oppure che sussistano comunque situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte nel precedente art. 2 della presente Convenzione, dopo aver contestato almeno per tre volte, a mezzo di lettera raccomandata, all'Associazione le irregolarità rilevate, può dichiarare la risoluzione del rapporto. La stessa procedura con le stesse conseguenze può essere attivata dall'Associazione, qualora venga riscontrata l'inadempienza, anche parziale, da parte del Comune degli obblighi di cui all'art. 5 della presente Convenzione.

3. In caso di recesso di una delle parti, spetterà all'altra parte il rimborso delle spese affrontate nel corso dell'attività svolta fino alla data del recesso.

4. La risoluzione del rapporto in essere avverrà a scadenza naturale della presente convenzione se non rinnovata.

Art. 11

Sospensione o risoluzione del servizio

1. Il servizio prestato dall'Associazione non può essere sospeso o ridotto, salvo:

- I casi di forza maggiore, non imputabili all'Associazione;
- In presenza di cause gravi, dovute al Comune.

2. L'Associazione ha l'obbligo di comunicare ai competenti organi comunali, con la massima sollecitudine, i casi di forza maggiore o le cause ostative imputabili al Comune che dovessero comportare la sospensione o la riduzione del servizio.

Art. 12

Clausola compromissoria

1. Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza della presente Convenzione.

2. In caso di mancato accordo, qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo sarà devoluta alla competenza di un collegio arbitrale composto da tre membri, due dei quali nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo, con funzione di Presidente nominato di comune accordo dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Cremona, su ricorso della parte più diligente. Il medesimo Presidente del Tribunale di Cremona dovrà, inoltre, su istanza della parte interessata, nominare l'arbitro della parte che non vi avesse provveduto entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata A/R con la quale l'altra parte ha manifestato la volontà di adire il collegio arbitrale.
3. Il collegio arbitrale avrà sede in Cremona.
4. Il collegio arbitrale deciderà in via irrituale, secondo equità, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla sua costituzione ed il relativo lodo sarà inappellabile.
5. Le spese per la costituzione e il funzionamento del collegio arbitrale saranno anticipate dalla parte che ne richiede l'intervento e graveranno definitivamente sulla parte soccombente.

Art. 13

Foro Competente

1. Per le materie non delegabili ad arbitri sarà competente il Foro di Cremona

Art. 14

Registrazione della Convenzione

1. La presente convenzione è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro in virtù del disposto dell'art. 82 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 15

Rinvio dinamico

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali che regolano l'attività di volontariato.
2. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Art. 16

Rispetto del Codice di comportamento

1. Le disposizioni contenute nel codice di comportamento si estendono e devono quindi essere osservate anche dai dipendenti e i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di prestazioni a favore dell'Amministrazione.

Articolo 17

Dichiarazione di assenza conflitto di interessi

1. Il presente atto viene sottoscritto in assenza di conflitto di interessi di cui al combinato disposto degli articoli 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013.

Articolo 18

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 15/2005 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) nel rispetto della normativa vigente. I dati raccolti saranno trattati in conformità al GDPR, *General Data Protection Regulation* del 25 maggio 2018 n. 2016/679 in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie di dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti

Castel Gabbiano, lì _____

Per il Comune

Per l'Associazione

Di Castel Gabbiano

(Firma del Sindaco)

(Firma del legale rappresentante)